

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO

di tutele relative alla libertà e dignità dei lavoratori. Tutti i lavoratori hanno diritto ad essere tutelati nel trattamento dei dati personali per caso di mancanza di giustificazione del recesso o mancato rinnovo, per contrastare abusi e discriminazioni.

Diritto al sostegno dei redditi da lavoro. Tutti i lavoratori hanno diritto ad un trattamento pensionistico che garantisca loro i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

Tutela processuale dei diritti del lavoratore e ziamenti illegittimi. Tutti i lavoratori hanno diritto a: accesso, gratuità e durata ragionevole del processo; congruità dei risarcimenti in caso di controversie relative ai rapporti di lavoro.

Diritto alla libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e alla rappresentanza degli interessi del lavoro. Tutti i lavoratori hanno la possibilità di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali.

Contrasto al lavoro nero, all'organizzazione dell'attività mediante violenza, minaccia, intimidazione e sfruttamento.

Diritto alla libertà di organizzazione sindacale, di negoziazione e di azione collettiva e alla rappresentanza degli interessi del lavoro. Tutti i lavoratori hanno la possibilità di organizzarsi liberamente, di negoziare e di ricorrere ad azioni collettive per la tutela dei propri interessi sindacali e professionali.

Diritto a un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

Diritto alle pari opportunità tra donna e uomo in materia di lavoro e professione. Lo Stato riprende l'art. 3 della Costituzione, attuizzando il tema della parità come diritto in forma antidiscriminatoria.

Diritto ad un compenso equo e proporzionato. Ogni prestazione di lavoro dovrebbe essere compensata in modo equo, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto e riferite a quanto previsto dai contratti collettivi, o dagli accordi collettivi stipulati dalle associazioni di lavoratori autonomi.

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

RIFORMA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Torna il principio fondamentale di **giustizia nel lavoro**: se un licenziamento è illegittimo, la sanzione per l'impresa deve avere un **effetto "deterrente"**, e cioè scoraggiare comportamenti scorretti a danno dei lavoratori. Si prevede **l'estensione** del sistema sanzionatorio **a tutti i datori di lavoro**, indipendentemente dal numero di dipendenti; a differenza della precedente norma che differenziava il diritto al reintegro sopra e sotto i 15 dipendenti. Il reintegro avviene in tutti i casi di nullità (discriminazione, violazione normativa di tutela della parità e della maternità, motivi illeciti), in caso di invalidità del licenziamento individuale comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, con previsto ne di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; come forma sanzionatoria generale nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per violazioni procedurali e sostanziali, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; nei casi di violazione della disciplina procedurale e sostanziale (effettiva sussistenza della causale economica e criteri di scelta) in materia di licenziamento collettivo. In tutti i casi di reintegro, al lavoratore viene lasciata l'alternativa di scegliere tra il risarcimento congruo o il reintegro. Anche quando il licenziamento individuale collettivo per giustificato motivo oggettivo è riconosciuto come legittimo, si introduce una forte responsabilità dell'impresa nei confronti dei lavoratori licenziati prevedendo una misura di politica attiva. Per le imprese sotto i 15 dipendenti laddove non vi sia volontà del lavoratore o condizioni per l'impresa di reintegro il giudice dispone una soluzione equa e ragionevole. Viene rafforzata la tutela processuale, cancellato il contributo unificato e resa accessibile la giustizia del lavoro a tutti i lavoratori, ripristinato il ruolo del giudice nella valutazione della proporzionalità della sanzione.

A differenza dello Statuto del 1970, la nuova Carta si applica a tutti i lavoratori: subordinati, atipici e autonomi, pubblici e privati, di qualsiasi impresa. Il mercato del lavoro è iperstressato da leggi che hanno introdotto la precarietà e modificato profondamente i contratti di lavoro. C'è bisogno di ricostruire la funzione delle tipologie contrattuali: vanno cancellate tante forme di precarietà e ricondotte alcune tipologie alle modalità di svolgimento di lavoro. Occorre **contrastare l'utilizzo della flessibilità** fatta in questi anni dalle aziende **per svalutare il lavoro**, penalizzando vita e carriera di milioni di lavoratori e depauperando competenze e professionalità diffuse in virtù della discontinuità del lavoro. Per questa ragione oltre al contratto di lavoro a tempo indeterminato, si riscrivono le regole di quelle poche tipologie contrattuali in grado di soddisfare l'esigenza delle imprese: dai contratti a termine (ristrutturando la causale e i limiti all'utilizzo), alla somministrazione (che ridiventa a termine), al part-time e all'apprendistato, si definiscono i parametri che qualificano le collaborazioni e si dà dignità al lavoro autonomo. **Tutti i lavoratori avranno gli stessi diritti, la contrattazione sarà lo strumento che determinerà per tutti le condizioni di lavoro e la sua valorizzazione, tutti i lavoratori parteciperanno alle scelte con la generalizzazione delle regole su Democrazia e Rappresentanza.**

La proposta della CGIL, quindi, riunifica il mondo del lavoro oggi profondamente diviso da leggi che separano il pubblico dal privato, gli autonomi dai subordinati, superando tutte le disuguaglianze.

Questi principi estesi a tutte le imprese e a tutti i lavoratori possono realmente rappresentare un cambiamento profondo non solo delle relazioni tra organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma imprimere al sistema produttivo uno scatto di qualità attraverso una partecipazione diffusa.

Quando la maggioranza delle organizzazioni rappresentative, in virtù di una certificazione trasparente e generalizzata, sottoscrivono un contratto, avendo consultato in modo certificato i lavoratori, dell'efficacia generale. **Questi principi estesi a tutte le imprese e a tutti i lavoratori possono dare sostanza al principio costituzionale di partecipazione e democrazia.**

Per questa ragione il nuovo Statuto prevede l'estensione di modelli di partecipazione a tutti i lavoratori, regole per la rappresentanza che unificano pubblico/privato, aziende di grandi/piccole dimensioni, lavoratori standard/atipici, introducono norme specifiche per i lavoratori autonomi. Partecipare alla discussione sugli accordi ed eleggere i propri rappresentanti liberamente rendono i lavoratori soggetti attivi e consapevoli e danno alla contrattazione strumenti e regole che possono dare sostanza al principio costituzionale di partecipazione e democrazia.

Non sono i datori di lavoro a poter stabilire le regole, ma i lavoratori, spesso esplicitamente, ma non comporta conseguenze sanzionatorie. Le leggi che hanno regolato il lavoro nel pubblico, come nel privato, hanno scaricato tutti i conflitti sui sacrifici e sulla pratica derogatoria dei contratti e delle stesse normative. La contrattazione collettiva in tutti i suoi aspetti, ambiti e livelli riveste una sua importanza propria perché consente di regolare il rapporto tra impresa e lavoro, conciliando diritti dei lavoratori, i bisogni delle imprese attraverso processi collettivi che aumentano partecipazione e democrazia.

Democrazia, Rappresentanza, Partecipazione, Contrattazione

Divieto del trattamento dei dati ed estensione

Libertà di espressione. Tutti i lavoratori, senza discriminazioni, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione, dello Stato, anche

Diritto di riservatezza e divieto di controlli a distanza. La tutela della privacy nei confronti dei lavoratori deve essere garantita da misure adeguate, in particolare nei casi di controllo sistematico, sorveglianza e partecipazione diretta, come strumento di informazione, verifica, controllo, sorveglianza e partecipazione diretta alle scelte sulla vita economica dell'impresa e uno strumento utile al benessere del lavoro nella sua

Diritto di riposo. Tutti i lavoratori, anche autonomi, hanno diritto ad un riposo come periodo nel quale sia resa inesigibile la prestazione lavorativa.

Diritto alla conciliazione tra vita familiare e vita professionale. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di scegliere i tempi e i modi della propria genitorialità, senza subire pregiudizio alcuno sul piano del rapporto di lavoro. I coniugi devono essere realmente universali, anche attraverso l'esercizio della contrattazione collettiva.

NUOVA VITA AI DIRITTI

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO

CGIL

cgil.it



CGIL

CONSULTAZIONE
STRAORDINARIA
DEGLI ISCRITTI
ALLA CGIL

Presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare: "CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI DEL LAVORO" Nuovo Statuto delle Lavoratrici e dei Lavoratori

Consultazione straordinaria degli iscritti alla Cgil per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare: "carta dei diritti universali del lavoro ovvero nuovo Statuto delle lavoratrici e lavoratori".

"Nuovo" in ragione dell'idea che, più che un ritorno al passato, questa proposta di una legge di rango costituzionale, **si misura con il cambiamento intervenuto nel mondo del lavoro**, che oggi vede molte disuguaglianze, discriminazioni e divisioni.

Lo Statuto è fatto di tre parti:

- **principi universali,**
- **norme di legge che danno efficacia generale alla contrattazione e codificano democrazia e rappresentanza per tutti,**
- **risrittura dei contratti di lavoro.**

Lo Statuto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e la contrattazione inclusiva, sono due gambe di una strategia che affronta il precipitare delle disuguaglianze nel mondo del lavoro con lo strumento proprio di un sindacato.

Il primo si fa carico di riscrivere il diritto del lavoro ricostruendone i principi di derivazione costituzionale sui quali fondare una carta dei diritti per tutti i lavoratori, la seconda cioè la contrattazione ne da effettività.

La contrattazione inclusiva è una scelta precisa: vuol dire far carico alla contrattazione di includere i soggetti che oggi ne sono esclusi, che siano i precari o lavoratori degli appalti, che siano i lavoratori di diverse aziende di uno stesso sito o di una filiera, il principio è sempre lo stesso avvicinare attraverso la contrattazione i trattamenti e le condizioni di lavoro, cancellando disuguaglianze e divisioni tra lavoratori.

Diverse leggi in questi anni hanno colpito pesantemente l'equilibrio tra la legge e la contrattazione, tra poteri unilaterali e diritti collettivi: dal blocco della contrattazione nel pubblico impiego, all'art.8 che ha esteso la derogabilità a leggi e contratti, alle leggi che hanno moltiplicato il precariato culminate nel jobs act, leggi che hanno cancellato le norme sul contrasto al lavoro sommerso e minato il diritto a lavorare in sicurezza.

Ma c'è un mondo che neanche la contrattazione è riuscita a tutelare in pieno e al meglio, quello della differenziazione delle forme di lavoro: subordinato, parasubordinato, autonomo, nelle loro tante moltiplicazioni. Spesso sono stati definiti atipici, flessibili, precari, discontinui, finti o veri autonomi, professionisti.

Oggi la **separazione tra garantiti e non garantiti** assume tante sfumature. La contrat-

tazione inclusiva può avvicinare condizioni diverse e trovare risposte ai bisogni di chi lavora ma ci sono **diritti** soggettivi che vanno resi **universali ed indisponibili** alle deroghe e soprattutto **estesi** a tutti.

Ci vuole quindi una "Carta" fatta di principi di rango costituzionale affinché, come fu per la legge 300/70, la "Costituzione entri nei luoghi di lavoro, riconoscendo diritti a chi ne è escluso".

Ma occorre anche una legge, un Nuovo Statuto dei Diritti delle Lavoratrici e Lavoratori che riscriva il Diritto del lavoro, rovesciando l'idea che sia l'impresa, che rappresenta il soggetto più forte, a determinare le condizioni di chi lavora, cioè del soggetto più debole.

Estendere diritti a chi non ne ha, riscriverne di nuovi per tutti, per garantire i diritti nel lavoro in un mondo che cambia velocemente ed ha bisogno di innovazione.

Dare garanzia a tutti i lavoratori di una **partecipazione attiva** nella definizione dei **contratti collettivi** ad efficacia generale sottoscritti attraverso regole universali sulla rappresentanza e sulla democrazia nei luoghi di lavoro. Fare i conti con la precarietà e ricostruire il valore dei contratti di lavoro rendendoli appropriati al loro utilizzo. Che sia a tempo in-

determinato, determinato, autonomo o occasionale ogni contratto deve rispondere ad una effettiva esigenza e non essere lo strumento con il quale si sacrificano i diritti dei lavoratori per ridurre i costi all'impresa.

Il lavoro va tutelato, ma anche **valorizzato nella sua funzione sociale** oltre che economica. Oggi parlare di innovazione vuol dire parlare di competenze, abilità, valorizzazione professionale, perché i lavoratori non sono meramente una parte del processo, ma i loro saperi e creatività ne determinano la qualità.

Con questa proposta la Cgil vuole **ridare Diritti, Democrazia e Dignità al Lavoro**, guardando in avanti, con una proposta che sia capace di leggere il cambiamento, innovando gli strumenti contrattuali, preservando quei diritti fondamentali riconosciuti senza distinzione a tutti i lavoratori perché inderogabili e quindi universali.

CONSULTAZIONE
STRAORDINARIA
DEGLI ISCRITTI
ALLA CGIL